

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIZ, RUBNER e DUJANY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1989

Sanatoria previdenziale per le imprese artigiane nelle Regioni a statuto speciale

ONOREVOLI SENATORI. – La presente iniziativa legislativa mira a garantire giustizia sostanziale sotto il profilo previdenziale per tutte quelle categorie di artigiani che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono venute ad essere considerate quali imprenditori industriali e, per questo, vengono a trovarsi, ora, nella triste situazione di dover nuovamente versare, con effetto retroattivo, secondo i parametri vigenti per il settore industriale, i contributi previdenziali ed assistenziali già versati come artigiani, con tutte le ovvie conseguenze negative di ordine sociale, economico e psicologico, o le connesse ripercu-

sioni negative sui livelli produttivi ed occupazionali.

Nella specie si tratta, quindi, di imprenditori artigiani che hanno prestato fede alla legge, e che avevano cioè l'unica colpa di essere finora stati considerati tali dalla vigente legge quadro, dalle legislazioni regionali e provinciali del settore e dalla stessa legislazione specifica dianzi richiamata ed ora caducata con la riferita sentenza costituzionale, per altro, continueranno anche in futuro ad essere iscritti negli appositi albi per imprese artigiane. Essi peraltro, giustappunto a seguito delle vicende di giustizia costituzionale avanti richiamate, non lo sono più sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, e, ad avviso degli organi apicali dell'istituto competente, a

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seguito di tali vicende, tutto d'un tratto, dovrebbero essere considerati imprenditori industriali da sempre con l'aggravante di non aver assolto ai loro obblighi di contributo. Pare più che equo, quindi, e più che giustificato sotto i vari aspetti e punti di vista che di volta in volta vengono in considerazione, escludere ogni effetto di retroattività in ordine all'applicazione degli obblighi di contributi in parola, e di garantire quindi che la disciplina

previdenziale ed assistenziale che ora dovrà essere applicata, possa essere operativa solo dal momento in cui ha cessato di avere vigore la normativa precedentemente valida, in linea con i principi costituzionali riaffermati dalla Corte costituzionale.

È questo quanto l'iniziativa legislativa che qui si illustra persegue, e che, per i riferiti contenuti di giustizia sostanziale e di certezza del diritto si è certi troverà il consenso del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le imprese artigiane, con sede nelle Regioni a statuto speciale o nelle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane avendone i relativi requisiti secondo le leggi regionali o provinciali sull'artigianato in vigore in passato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 22 giugno 1989, delle differenze contributive dovute in base alla legislazione vigente, purchè abbiano ritualmente provveduto alla contribuzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in epoca precedente.